

Il consenso dei genitori per gli interventi psicologici rivolti a minori

Iniziativa di approfondimento sull'Art. 31 del Codice Deontologico

di Barbara Filippi

Molte sono le richieste che pervengono dagli iscritti in merito alla necessità di ottenere il consenso genitoriale nel caso di genitori separati e non, prima di qualunque intervento psicologico su minori e molti i casi esaminati dalla Commissione Deontologica inerenti infrazioni relative alla stesura di relazioni cliniche o interventi su minori nel contesto delle separazioni, soprattutto se conflittuali.

Partendo da questi dati, l'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna ha ritenuto opportuno richiedere la consulenza di alcuni esperti in Diritto di Famiglia, riunire un piccolo gruppo di lavoro per approfondire l'interpretazione dell'articolo 31 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani e sviluppare il delicato tema inerente il consenso dei genitori per gli interventi psicologici rivolti a minori, con particolare attenzione ai casi di separazione con figli minorenni coinvolti.

Il lavoro di un gruppo ristretto di colleghi, insieme agli esperti in Diritto di Famiglia, sarà orientato ad analizzare i "punti critici" e trovare, ove possibile, alcune "linee di riferimento" su cui porre le basi per una corretta pratica professionale nei casi di interventi psicologici rivolti a minori. Per affrontare l'argomento occorrerà riflettere sulle concordanze-discordanze tra le normative dello Stato in materia di affidamento dei figli, esercizio della potestà genitoriale, consenso informato - tutela della privacy e l'articolo 31 del Nostro Codice Deontologico che recita:

"Le prestazioni professionali rivolte a persone minorenni sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela. Lo psicologo che, in assenza del consenso di cui al precedente comma, giudichi necessario l'intervento professionale nonché l'assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l'Autorità tutoria dell'instaurarsi della relazione professionale. Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell'autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte."

L'obiettivo sarà quello di verificare se esistano passaggi logico-giuridici inequivocabili e, ove ciò non sia possibile, individuare ipotesi interpretative e chiavi di lettura che possano dare risposte agli interrogativi di molti colleghi. E' nostra intenzione arrivare ad individuare alcune linee guida che orientino ed indirizzino gli psicologi, tenendo conto delle normative di riferimento per le diverse tipologie di professionisti: colleghi che esercitano in qualità di pubblici ufficiali, o incaricati di pubblico servizio, e liberi professionisti; considerando le diverse forme di affidamento nei casi di separazione.

Poiché la finalità principale è quella di dare massima diffusione a tali linee orientative, in modo che i colleghi possano disporre degli strumenti necessari per affrontare in autonomia gli specifici casi, le linee di indirizzo individuate dal gruppo di lavoro saranno oggetto di un numero monografico del nostro bollettino che verrà diffuso, nei prossimi mesi, a tutti gli iscritti al fine di indirizzare verso un corretto esercizio della professione. E' ancora in fase di studio da parte del Consiglio l'eventualità di accompagnare l'uscita del numero monografico del bollettino con seminari di presentazione dei temi in esso contenuti. Tutte le comunicazioni relative all'eventuale organizzazione di tali seminari e la sintesi contenente le linee di indirizzo sul tema in oggetto saranno disponibili anche sul nostro Sito.